

TI_GERICHTE 32.2007.16 vom 13. Dezember 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.16

FR: TI_GERICHTE 32.2007.16 du 13 décembre 2006

IT: TI_GERICHTE 32.2007.16 del 13 dicembre 2006

Regeste

Esigibilità di attività adeguate di un assicurato 61 enne senza particolare formazione.

Erwägungen

E. 10

marzo 2003 nella causa S., I 617/02). 2.7. Nella fattispecie concreta, secondo il perito, l'assicurato potrebbe svolgere al 100% attività fisicamente leggere che non comportano sforzi soprattutto agli arti inferiori, il sollevamento di pesi, l'assunzione della posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione (doc. AI 13). Al riguardo, la consulente nel rapporto 19 settembre 2006 ha indicato quali attività esigibili tutte quelle non qualificate, semplici e ripetitive del settore secondario e terziario quali " i lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura), portiere, autista senza mansioni di carico e scarico " (doc. AI 18-2). Le succitate conclusioni non possono essere fatte proprie dal TCA. Risulta infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla realtà di considerare che, a fronte di una teorica capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate, l'assicurato non possa realmente svolgere un'altra attività al di fuori di quella precedentemente esercitata. Questo in ragione della sua età e del fatto che, giunto in Svizzera nel 1970, ha svolto attività presso cantieri edili e quale autista di camion. Del resto, il ricorrente ha frequentato la scuola sino alla V elementare, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza. Le possibilità d'impiego in detto settore d'attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nei settori indicati dalla consulente) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato di oltre 61 anni al momento della decisione impugnata e che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l'età del pensionamento, tenuto del resto conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all'età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107). In questo contesto, dunque, realisticamente il dr. _____ ha ritenuto "estremamente improbabile" che l'assicurato, vista l'età e le menomazioni, possa trovare un'attività lavorativa idonea (doc. AI 13-6). Richiamato quanto precede, la capacità residua dell'assicurato non risultando in concreto

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto a una rendita d'invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006. Infatti, conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia ortopedica l'inizio della totale incapacità del ricorrente, nella professione di autista con mansioni di carico e scarico, decorre dal 1° maggio 2005. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell'UAI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.